

Roma, 12 giugno 2003

- **Alle Banche di Credito Cooperativo / Casse Rurali**
 - **Alla Federazione Italiana delle Bcc - Cra**
 - **Alle Federazioni Locali**
 - **Agli Enti aderenti - Ai CED**
 - **Agli Iscritti**

Loro Sedi

Oggetto: Comunicazione contributi non dedotti anno 2002.

Facciamo seguito alla nostra precedente circolare n. 1961/02 di pari oggetto, per ricordare che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs 47/2000 anche per l'anno 2002 è posto a carico dell'iscritto l'onere di comunicare al Fondo Pensione la quota di contribuzione non dedotta (che è stata tassata) al fine di non assoggettarla nuovamente ad irpef in sede di erogazione della prestazione.

Detta dichiarazione deve essere prodotta entro il 30 settembre dell'anno successivo in cui è stata effettuata la contribuzione oppure alla data in cui sorge il diritto alla prestazione se antecedente. Ricordiamo che tale deducibilità è evidenziata nel CUD (punto 29) fornito dal datore di lavoro.

In ordine, poi, al vincolo, per i nuovi iscritti, della destinazione di quote di TFR per beneficiare della deducibilità (gli altri due limiti – lo ricordiamo – sono quello del 12% del reddito complessivo e quello del limite assoluto di € 5.164,57) si coglie l'occasione per rilevare che da parte di alcune aziende è stata data applicazione non corretta della norma statutaria, essendo stati effettuati versamenti di quote di TFR inferiori al dovuto. Al riguardo precisiamo che le disposizioni statutarie vigenti in materia contributiva non prevedono alcun tetto di deducibilità e quindi il rapporto del 50% previsto dall'art. 8 dello Statuto va applicato integralmente.

Quindi, i contributi complessivamente versati (compresi anche i volontari) devono risultare di misura doppia rispetto alle quote di TFR destinate al Fondo. E ciò anche nell'ipotesi di superamento del tetto di deducibilità.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si inviano distinti saluti.

**Fondo Pensione
Nazionale**

